

STATUTO

NIKE ANGELS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACI CATENA CT VIA SANTI
BONACCORSI 2

Numero REA: CT - 323962

Codice fiscale: 04843310873

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto

Rep. N° 7710 Racc. N° 4648

STATUTO

"NIKE ANGELS - Società Cooperativa Sociale"

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OG-

GETTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 381 dell'8-11-1991 - per legge assimilata alle ONLUS - con la denominazione "NIKE ANGELS - Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Aci Catena, frazione S. Nicolò.

Ai sensi di legge, potranno essere istituite sedi secondarie, rappresentanze, dipendenze ed agenzie anche altrove.

Art. 3 - Durata

La durata della società è determinata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato ai sensi di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità di lucro né specula-

tive, intende svolgere le proprie attività ai sensi e per gli effetti dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della L. 381/91 perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.

La società ha come sua finalità di condividere l'apporto professionale, tecnico ed economico dei soci che sottoscrivono l'accordo di cooperazione al fine di realizzare servizi da mettere a disposizione delle istituzioni pubbliche e private che intendono usufruire di professionalità specifiche.

Stante la complessità delle problematiche oggetto di intervento e l'evoluzione dei bisogni e degli stati di svantaggio, che abbisogna di progetti tesi a raggiungere la promozione umana e l'integrazione sociale mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 della L. 381/91, con interventi funzionalmente collegati, e stanti le tipologie di svantaggio e le aree di intervento di cui all'oggetto sociale, che sono tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità delle cooperative sociali, in collegamento funzionale con le attività di tipo a), la cooperativa potrà anche svolgere attività di tipo b), per la gestione di servizi socio-sanitari ed

educativi nonchè di attività diverse ma collegate, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Circ. Min. Lav. 8/11/96 n. 153.

A tal fine mira a realizzare i seguenti obiettivi:

- la società si propone di attivarsi per l'organizzazione e la gestione dei servizi a corredo delle necessità espresse dalle amministrazioni territoriali per il tramite delle sue articolazioni periferiche sul territorio in persona dei funzionari preposti agli enti locali, agli enti pubblici territoriali, ai loro consorzi, ad associazioni, aziende ed enti privati o pubblici, a cittadini privati, ad enti ecclesiastici. In particolare si propone: di ottenere in concessione la gestione e l'organizzazione di asili nido e ludoteche, scuole materne, elementari e medie con tutti i servizi connessi, compresi quelli da baby-parking, baby-sitter, mense e trasporto; ogni altra attività a carattere socio-educativo e assistenziale e socio-sanitaria; servizi di consulenza e sostegno psicologico e riabilitazione cognitiva; servizi a terzi disabili sia psichico che fisico; nonchè servizi aggiuntivi sul territorio:

a) organizzazione di iniziative di animazione del

tempo libero quali le attività sportive, ricreative e culturali quali ad esempio: animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale, ippoterapia, arteterapia, ergoterapia;

b) promozione e gestione di soggiorni estivi e invernali finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico sportive;

c) istituzioni e/o gestioni di asili nido e ludoteche, scuole materne ed elementari e medie nonché servizi ausiliari di collegamento, prestando assistenza e orientamento ai bambini, curando la salvaguardia, la sorveglianza, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;

d) assistenza scolastica e svolgimento di attività di servizi educativi per allievi delle scuole di ogni ordine e grado;

e) equipe psico-pedagogica per tutti i servizi ove sono previsti professionalità in grado di evidenziare e applicare terapie ed interventi opportuni anche con l'intervento delle pubbliche amministrazioni;

f) servizio di sostegno scolastico per integrare ed ampliare le conoscenze di quanti non hanno raggiunto

gli obiettivi per loro stabiliti;

g) attività di informazione, studio, promozione, formazione professionale e progettazione nei settori connessi all'oggetto sociale;

h) realizzazione, gestione ed organizzazione di corsi di orientamento, qualificazione e perfezionamento di personale tecnico e per i propri soci per il conseguimento di diplomi specifici per le attività connessi all'oggetto sociale;

i) organizzazione di piani di studio, di ricerca, di sensibilizzazione e di educazione sulle problematiche del minore e di ogni altra categoria di persone svantaggiate attraverso convegni, corsi, mostre e conferenze;

l) promozione, organizzazione e gestione di servizi di trasporto per la frequenza scolastica di ogni ordine e grado, di centri educativo-riabilitativi a carattere amulatoriale e diurno e altre strutture similari;

m) promozione, organizzazione e gestione di servizi sociali, culturali, formativi e ricreativi comunque utili alla crescita e formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, curando la collaborazione, lo scambio d'esperienze e d'adesione ad organismi associativi con scopi analoghi;

n) gestione di centri di ospitalità per gruppi, famiglie ed extracomunitari ed organizzazione di attività per il tempo libero; gestione di servizi residenziali (case riposo, comunità alloggio etc...) destinate a minori, disabili, inabili ed anziani e soggetti in genere incapaci di provvedere da sè anche solo parzialmente alle normali necessità della vita individuale e sociale causa deficienza fisica o psichica;

o) attività e servizi di riabilitazione, di telesoccorso, di trasporto disabili ed accompagnamento;

p) attività editoriali connesse agli scopi sociali, promuovendo e curando, direttamente o indirettamente, la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, indagini, guide didattiche, pubblicazione di atti e convegni, seminari di studio e di ricerca;

q) collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte all'educazione e alla formazione, alle attività di sviluppo turistico e locale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè assumere partecipazioni, compiere tutte le operazioni contrattuali industriali, commerciali, mobiliari, fi-

nanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, potrà anche assumere e conferire rappresentanze, ipotecare e prendere in affitto terreni e fabbricati, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fidejussione o avalli, assumere o cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, potrà altresì acquistare e/o strutturare brevetti. Si avvale di tutti i contributi, finanziamenti speciali e benefici previsti dalla legge.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di

rappresentanza del movimento cooperativistico.

La Società cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

REQUISITI MUTUALISTICI - SOCI

Art. 5 - Requisiti mutualistici

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in dipendenza delle attività sociali individuate al precedente articolo 4, intende prevalentemente avvalersi, nello svolgimento dell'attività sociale, delle prestazioni lavorative dei soci, ai sensi dell'art. 2512 lett. 2) del codice civile.

Ai sensi dell'art. 111-septies c.c. (Disp. att.), le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. cooperative a mutualità prevalente.

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mante-

nere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 rispetto al capitale effettivamente versato, come espressamente indicato al successivo articolo 15;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come meglio precisato al successivo articolo 25.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 6 - Soci

Il numero dei soci é illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche,

e precisamente:

a) le persone fisiche che hanno maturato capacità professionale nei campi di attività della cooperativa e che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) le persone fisiche che si ritrovano nelle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede dell'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta all'Organo di amministrazione specificando:

a) le generalità complete, il domicilio, il numero di codice fiscale, documentate da apposita certificazione in carta semplice;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente ed i titoli, la qualifica e l'indicazione della sua effettiva specializzazione;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere e che si obbliga a versare;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legal-

mente adottate dall'assemblea;

e) dichiarazione di accettare i criteri di regolamentazione dell'attività lavorativa;

f) l'impegno a versare la tassa di ammissione nella misura e con le modalità fissate dall'assemblea nonché l'eventuale sovrapprezzo quote;

g) l'obbligazione a prestare l'attività lavorativa che forma oggetto specifico dell'esercizio collettivo, in adempimento ai fini istituzionali della cooperativa.

Sull'accoglimento delle domande decide l'organo amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, chi la ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con

riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Trasferibilità della quota

La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

A tal riguardo trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 2530 II, III, IV e V comma.

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) negli altri casi espressamente contemplati dal presente statuto.

In caso di recesso del socio trovano applicazione i commi II e III dell'art. 2532 del c.c..

Il recesso non può essere parziale.

Art. 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso quando:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) danneggia moralmente o materialmente la società o

fomenta dissidi o disordini tra i soci;

c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

d) non osserva le disposizioni contenute nelle statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo. In caso di esclusione trovano applicazione le norme contenute nel penultimo e ultimo comma dell'art. 2533 del c.c.

Art. 11 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Art. 12 - Liquidazione della quota del socio uscente

In caso di recesso, di esclusione e di morte del socio la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel pa-

trimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art.2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 3 anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa di mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

QUOTE - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 13 - Quota

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.

Ove la legge non preveda diversamente nessun socio può avere una quota superiore a 100.000,00 euro.

Art. 14 - Il patrimonio della società - Strumenti di finanziamento

Il patrimonio della società é costituito:

a) dal capitale sociale, che é variabile ed é formato da un numero illimitato di quote sociali del va-

lore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00
né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie);

c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle norme di legge e regolamentari vigenti. La richiesta di finanziamenti ai soci viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 15 - Esercizio sociale, bilancio e destinazione degli utili, ristorni

L'esercizio sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio

debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, ai sensi dell'articolo 2545 c.c..

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità prevista dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti e dal precedente articolo 5 dello statuto, ai fini dei requisiti mutualistici;
- d) l'eventuale residuo al fondo di riserva straordinaria.

L'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili

per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli eventuali strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Le riserve indivisibili, ai sensi dell'articolo 2545/ter c.c., non possono essere ripartite tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

ASSEMBLEE - ORGANO AMMINISTRATIVO - COLLEGIO SINDACALE

Art. 16 - L'assemblea

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dall'Organo ammi-

nistrativo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata, presso la sede sociale, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo amministrativo.

L'Assemblea ordinaria è convocata anche per:

- a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (se nominato);
- b) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- c) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- d) l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi;
- e) la trattazione di tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo,

quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 17 - Assemblea: quorum

L'Assemblea ordinaria é validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria é validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;

- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.

Art. 18 - Assemblea: diritto di voto, svolgimento

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altro socio mediante delega scritta.

Art. 19 - Assemblea: presidente

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea; non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 20 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere

nominati fra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi membri il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili; e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione: poteri

Il Consiglio di amministrazione, se nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di re-

cesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 22 - Rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato, ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 23 - Amministratore Unico

Tutti i poteri del consiglio spettano all'Amministratore Unico in caso di nomina di quest'ultimo.

Allo stesso modo, spettano all'amministratore unico la rappresentanza legale della società e la firma sociale in caso di nomina di quest'ultimo.

Art. 24 - Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 del codice civile.

Il collegio sindacale, qualora nominato, è composto da tre sindaci effettivi, tra i quali l'assemblea nomina il presidente, e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge e che devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La retribuzione dei sindaci sarà determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 25 - Scioglimento e messa in liquidazione

In qualunque caso di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 31.1.1992.

Art. 26 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali rette coi principi della mutualità agli effetti tributa, le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora, non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Firmato Conoscenti Anna Maria Rita, Conoscenti Calcedonia Rosa, Giulia Conoscenti, Guido Caruso notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo ai sen-